

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO CIVILE n. 162 del 22 dicembre 2023

**Approvazione del modello di istanza per la concessione di un contributo a favore dei "Consultori Familiari Socio Educativi", di cui alla legge numero 28 del 28 marzo 1977 della Regione del Veneto (articolo 15) e alla deliberazione numero 1349 del 22 agosto 2017 della Giunta Regionale.**

*[Servizi sociali]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento, si approva il modulo da utilizzare per presentare la domanda annuale per accedere ai finanziamenti previsti per i "Consultori Familiari Socio Educativi" dalla legge numero 28 del 28 marzo 1977 della Regione del Veneto (in particolare dall'articolo 15).

Il Direttore

PREMESSO che la legge numero 28 del 28 marzo 1977 della Regione del Veneto "Disciplina dei Consulori Familiari":

1. all'articolo 13, ha previsto l'istituzione dei Consulori Familiari pubblici e privati, aventi lo scopo di realizzare il servizio di consulenza e di assistenza al singolo, alla coppia e alla famiglia, in atto o in via di formazione, secondo le finalità indicate dalla legge 29 luglio 1975, numero 405 "Istituzione dei Consulori familiari";
2. all'articolo 15, ha stabilito la possibilità di concedere contributi ai Consulori familiari riconosciuti, non convenzionati con la Unità locale socio-sanitaria e che non perseguano fini di lucro, assicurando la gratuità delle prestazioni, prevedendo che la domanda di concessione debba essere presentata ogni anno, entro il 31 gennaio (a pena di decadenza), corredata dal programma delle iniziative da attuare entro l'anno e dal resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente;

PREMESSO che la deliberazione numero 1349 del 22 agosto 2017 della Giunta Regionale ha approvato i requisiti per una nuova unità di offerta denominata "Consultorio Familiare Socio-Educativo", che va a integrare l'Allegato B della deliberazione numero 84 del 16 gennaio 2007 della Giunta Regionale, contenente le unità di offerta non soggette ad autorizzazione all'esercizio ma che entrano a far parte del sistema dei servizi resi in quanto previsti dal Piano socio-sanitario regionale e per i quali l'erogazione del servizio è soggetta all'obbligo di comunicazione di avvio dell'attività - da presentare al Comune dove hanno sede e, per conoscenza, alla Regione del Veneto - dando evidenza, al momento della comunicazione d'avvio, del possesso dei requisiti di cui all'Allegato A del medesimo provvedimento;

DATO ATTO che il "Consultorio Familiare Socio-Educativo" previsto dalla deliberazione numero 1349 del 22 agosto 2017 della Giunta Regionale ha facoltà di presentare apposita istanza di contribuzione ai sensi della legge numero 28 del 28 marzo 1977, in particolare dell'articolo 15;

CONSIDERATO che, allo scopo di favorire il raggiungimento della completa "decertificazione" nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e i soggetti privati, la legge numero 183 del 12 novembre 2011 ha introdotto delle importanti modifiche normative al D.P.R. numero 445 del 28 dicembre 2002, rafforzando il concetto che, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con i privati gestori di pubblici servizi, la produzione di certificati deve essere sempre sostituita dalla presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, prevedendo che la mancata accettazione di tali dichiarazioni costituisce, per la Pubblica Amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio;

RICHIAMATO il Decreto-legislativo numero 33 del 14 marzo 2013, che stabilisce, per i procedimenti a istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e i moduli necessari, compresi i fac-simile per le autocertificazioni (articolo 35);

RICHIAMATA la deliberazione numero 1266 del 3 settembre 2019 della Giunta Regionale, in particolare l'Allegato A, dove è previsto:

1. di predisporre i moduli relativi alle dichiarazioni sostitutive da acquisire nell'ambito dei procedimenti di propria competenza, attenendosi al D.P.R. 445/2000 (articolo 48, commi 2 e 3);
2. che nei modelli che si predispongono per le dichiarazioni sostitutive occorre sempre menzionare il richiamo alle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in

seguito a provvedimenti emessi sulla base di dichiarazioni non veritiere nonché l'informativa prevista all'articolo 13 del Regolamento (UE) numero 2016/679, con la quale si rendono note le modalità di utilizzazione dei dati personali (articolo 48, comma 2, del D.P.R. numero 445/2000);

RITENUTO di approvare il modulo "Domanda di contributo", ai sensi della legge regionale 25 marzo 1977, n. 28, articolo 15", di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTA la legge regionale n. 54/2012;

VISTO il DDR numero 1 del 5 gennaio 2022 del Direttore della Direzione Servizi Sociali, avente ad oggetto "Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5: individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori delle unità organizzative 'Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile', 'Non Autosufficienza', 'Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale' ";

ATTESA la compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;

decreta

1. di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare il modello di istanza che i Consultori Familiari Socio-Educativi, giusta deliberazione numero 1349 del 22 agosto 2017 della Giunta Regionale, sono tenuti a utilizzare per presentare, ogni anno, la richiesta di finanziamento stabilito dalla legge numero 28 del 28 marzo 1977 della Regione del Veneto (in particolare all'articolo 15), di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di informare che, avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall'avvenuta conoscenza;
4. di pubblicare il presente atto, in forma integrale, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Pasquale Borsellino